



## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott.ssa Diana Brusacà           | presidente       |
| - dott.ssa Tiziana Lottini         | giudice relatore |
| - dott. Gabriele Giovanni Gaggioli | giudice          |

letto il ricorso ex art 40 CCII depositato dalle società:

- **S.T.A.R. SERVICE S.R.L.** (c.f. 01044900114)
- **FERDEGHINI AGOSTINO SRL** (c.f. 00745830117)

entrambe assistite dall'avv.to Alessandro Pontremoli;

letto il decreto di apertura della procedura di concordato ex art. 47 CCII, datato 9 giugno 2023;

rilevato che con il decreto era stato disposto, ex art. 47, 1° comma lett. d), che le ricorrenti depositassero, entro il termine perentorio di giorni quindici, la somma di € 135.000, pari al 50% delle spese che si presumevano necessarie per l'intera procedura (come confermato con decreto del 26 giugno 2023);

rilevato che il termine in questione è decorso invano;

all'esito dell'udienza tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, 106, commi 1° e 2° CCII;

rilevato, in particolare:

- che l'importo è stato determinato tenendo conto che si trattava di concordato di gruppo, del passivo complessivo -dichiarato dai ricorrenti-, dell'attivo complessivo

dichiarato, del compenso ipotizzabile per il curatore, delle ipotizzabili --per un ingente importo- perizie di stima, ad esempio dei beni immobili di entrambe le società (fabbricati e terreni);

- che in data 23 giugno le ricorrenti chiedevano la rideterminazione dell'importo, argomentando la richiesta con la circostanza che la società Black Light Thor srl (qualificata assuntore e garante del concordato) avrebbe pagato le spese per la presentazione del piano al Dr. Roberto Italiani e le spese spettanti per l'attestatore dr. Marco Podestà;

- che in data 26 giugno il Tribunale rigettava l'istanza, sottolineando che le spese erano state determinate (dal Tribunale medesimo) con il decreto di apertura, in modo proporzionale all'importo totale che si presumeva necessario per l'intera procedura e ribadendo, peraltro, che le ricorrenti avevano già chiarito che la società Black Light Thor srl non è assuntrice del concordato, essendo questo in continuità diretta;

- che il 10 luglio 2023 il commissario comunicava che il fondo spese non era stato versato, riferendo che le ricorrenti, in data 6 luglio 2023, tramite i loro consulenti, gli avevano inviato documentazione dalla quale pareva evincersi *che l'assuntore della procedura di Concordato (rectius la Black Light<sup>1</sup> Thor srl) avrebbe smobilizzato/venduto titoli/bond di sua proprietà, al fine di creare la provvista necessario al versamento delle spese di procedura*, ma che tale circostanza non si era avverata;

- che all'udienza fissata ex artt. 44, 2° comma, 47 e 106 CCII, il difensore riferiva solo il fondo spese non era stato pagato perché la FERDEGHINI AGOSTINO SRL non riusciva *ad aprire un conto corrente ove la LIGHT THOR potrebbe versare la somma necessaria per la provvista*; nulla riferiva, peraltro, il difensore in merito alla STAR srl;

- rilevato che tale giustificazione appare:

- palesemente pretestuosa;
- riferita solo a una delle ricorrenti;
- contrastante con quanto in precedenza comunicato al commissario giudiziale;

---

<sup>1</sup> Vedi verbale 13 luglio 2023

- mai rappresentata prima del decorso del termine (ad esempio nella richiesta di cui sopra al Tribunale) o finanche successivamente, prima dell'udienza.
- rilevato, pertanto, che deve essere revocato il decreto di apertura del concordato;

letto l'art. 106 CCII;

**revoca**

il decreto, datato 9 giugno 2023, di apertura del concordato preventivo delle società:

- **S.T.A.R. SERVICE S.R.L.** (c.f. 01044900114)
- **FERDEGHINI AGOSTINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** (c.f. 00745830117).

Precisa che si provvede separatamente in merito alla richiesta di liquidazione giudiziale delle società.

Manda al Commissario per i propri adempimenti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

La Spezia, 21/07/2023 (data della camera di consiglio)

LA GIUDICE RELATRICE

*Tiziana Lottini*

LA PRESIDENTE

*Diana Brusacà*

